

N. 02643/2014REG.PROV.COLL.  
N. 01216/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2013, proposto da:

Matteo La Porta, Michele La Porta, Luigi La Porta, Rachele Ciavarella e Giuseppe Nardella, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

***contro***

Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scarano, con domicilio eletto presso Mario Giuliani in Roma, via Bruno Buozzi, n.19;

Settore Urbanistica del comune di San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito nel presente giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari: Sezione III n. 01751/2012, resa tra le parti, concernente adozione piano integrato di rigenerazione urbana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Marco in Lamis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Cons.

Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco Di Mattia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, proprietari di un'area di 4.783 mq sita in San Marco in Lamis, ricadente in parte in zona edificabile ed in parte in zona verde a destinazione agricola (mq 800), hanno proposto un Programma integrato di rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 6 della l. r. della Regione Puglia 29 luglio 2008, n. 21 e del Documento programmatico preliminare di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 68 del 2008, volto alla riqualificazione del sistema urbano mediante interventi di recupero e di ristrutturazione, miglioramento delle urbanizzazioni e dei servizi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2010, la proposta è stata respinta.

Gli interessati hanno impugnato il diniego dinanzi al Tar assumendo che il provvedimento – adottato sulla base del parere negativo del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, che aveva ritenuto superati gli incrementi volumetrici consentiti come premialità ai sensi della l.r. n. 14/2009 (35% dell'esistente) nonché violato l'art. 2, comma 3 della l.r. n.21/2008 in ordine alla prevista trasformazione di area agricola in area edificabile – oltre che essere stato emesso in violazione del termine previsto

dalla legge e delle garanzie partecipative, avrebbe comportato il travisamento del progetto presentato, che non presupponeva alcuna premialità, né modificazione di porzione dell'area da agricola ad edificabile. Il Tar ha respinto il ricorso escludendo i vizi di natura procedimentale ed accertando sia il superamento progettuale degli indici planovolumetrici ordinari, nella specie applicabili data la mancata richiesta di un incremento premiale ai sensi della l.r. n.14/2009, il cui richiamo contenuto nel provvedimento avrebbe dovuto intendersi in senso più favorevole, sebbene ininfluente, ai ricorrenti, sia la violazione dell'art. 2, comma 3 della l.r. n.21/2008.

I ricorrenti hanno proposto appello, in primo luogo insistendo nella richiesta – disattesa in primo grado - di consulenza tecnica al fine di confermare l'avvenuto rispetto della normativa di riferimento. Hanno inoltre lamentato il travisamento da parte del primo giudice della realtà giuridica e processuale, per avere equivocato sui volumi da realizzare e per avere considerato alla stregua di una trasformazione da aree agricole in aree edificabile la proposta di utilizzazione di aree contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi, considerando inconferente il parere emesso dal responsabile del Settore Urbanistica.

Si è costituito il Comune di San Marco in Lamis, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo la sua reiezione.

All'udienza del 17 dicembre 2013, in vista della quale l'appellante ha depositato memorie, oltre alla perizia del redattore del programma, l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato.

La controversia ha ad oggetto il diniego opposto dal Comune sulla

proposta di un Programma integrato di rigenerazione urbana, previsto dalla legge della Regione Puglia 29 luglio 2008, n.21 che, all'art. 2, comma 3, così dispone : *“I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area d'intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.”*

Ratio della disciplina è quella di utilizzare il programma come strumento di “rigenerazione” di parti di città e sistemi urbani per il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti, particolarmente in contesti periferici e marginali, caratterizzati da carenze di servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti ( art. 1) senza che esso possa divenire strumento di espansione delle aree edificabili a discapito di quelle verdi.

Ciò chiarito, va, in primo luogo, valutato se, in punto di fatto, la sentenza poggia su dati erronei e se sia necessario un approfondimento tecnico sulle caratteristiche del Programma, come chiesto dagli appellanti.

Il Collegio ritiene superfluo ogni accertamento tecnico, data la chiara percepibilità degli elementi utili alla decisione sulla base della Relazione al Programma e degli allegati, confermati nella perizia del redattore.

Ritiene, altresì, che sia da respingere il gruppo di censure con cui gli appellanti lamentano un'errata percezione da parte del giudice di primo

grado del contenuto del programma e della sua incidenza in ordine alle volumetrie da realizzare.

Invero, appare assolutamente chiaro dalla proposta progettuale – e corrispondente alla statuizione del Tar - che l'incremento di volumi richiesto sia pari a mc 12.000, che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti degli edifici oggetto di manutenzione o ristrutturazione (“ mc 22.000 volumi esistenti e di previsione; mc 6.000 volumi esistenti; mc 4.000 volumi da demolire e ricostruire; mc 12.000 volumi di nuova previsione”).

Il Tar ha valutato la legittimità del diniego sul rilievo che la volumetria nel complesso risultante dal programma supera di gran lunga quella realizzabile con l'indice volumetrico ordinario applicabile all'area (1,4 mc/mq) ed anche quella ottenibile con l'incremento del 35%, nell'eventualità che fosse applicabile la premialità di cui alla l. r. n. 14/2009 in virtù del principio *tempus regit actum*, tenuto conto del momento di adozione dell'atto (2010), successivo alla sua entrata in vigore.

Tale conclusione è il frutto di un mero calcolo aritmetico, peraltro non specificamente confutato dagli appellanti neppure in relazione all'indice volumetrico 1,4 mc/mq applicato.

La doglianza non trova quindi alcuno spazio di accoglimento.

Il rigetto del primo gruppo di motivi renderebbe superfluo l'esame dell'ulteriore mezzo, volto a confutare la positiva valutazione del Tar del secondo motivo di diniego (violazione dell'art. 2, comma 3 della l.r. n.21/2008), secondo il principio per cui, in presenza di un provvedimento basato su una pluralità di motivi, la validità di una sola delle argomentazioni autonomamente addotte – nella specie, il superamento della volumetria massima realizzabile - è sufficiente a sorreggere l'assunta determinazione

(Cons. Stato Sez. IV, 04-09-2013, n. 4438).

Va, tuttavia, osservato che anche le censure rivolte contro questo capo reiettivo della sentenza sono infondate, ove si consideri che il mutamento della destinazione della zona agricola o di parte di essa, comunque superiore ai limiti ammessi dall'art. 2 comma 3 della l.r. n. 21/2008, risulta implicitamente confermato dallo stesso utilizzo a standard (riconosciuto dagli stessi appellanti nella percentuale del 16%).

Sul punto, peraltro, occorre osservare che il diniego non soltanto richiama il motivo espresso nel parere negativo espresso dal Direttore Settore Urbanistica – che è strettamente ancorato ai soli profili tecnici, ex art. 49 T.U. 267/2000 – ma discende, altresì, da una valutazione eminentemente discrezionale del Consiglio comunale e non contestata, sulla necessità di modificare la dislocazione di parte degli spazi pubblici, con evidenti riflessi in termini di scelta delle aree libere da destinarvi.

In conclusione, l'appello deve essere respinto con assorbimento di ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluyente ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)